

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di dicembre '17

Santa Lucia di Piave, lì 19 dicembre '17

Oggetto: : "Manovra Correttiva – NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL'IVA E PER LA
TEMPISTICA DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO"

Con la c.d. "Manovra correttiva", il Legislatore ha apportato **rilevanti modifiche**:

1. ai termini entro i quali è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA
2. ai termini di annotazione nel registro IVA acquisti, per poter esercitare la detrazione.

ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE DELL'IVA

Come noto il momento in cui sorge il diritto alla detrazione dell'IVA a credito nonché il termine ultimo entro il quale lo stesso può essere esercitato

Art. 19, comma 1, DPR n. 633/72	
PRIMA DEL DL n. 50/2017	DOPO IL DL n. 50/2017
<i>[...] Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</i>	<i>[...] Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.</i>

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Da quanto sopra deriva quindi che:

- **resta ferma l'individuazione del momento in cui sorge il diritto alla detrazione.**
In particolare si rammenta che il diritto alla detrazione sorge nel *"momento in cui l'imposta diviene esigibile"*, ossia alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA;
- **il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell'IVA a credito è significativamente ridotto.**
Lo stesso, infatti, è ora fissato alla **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** (anziché alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto).

Così, ad esempio, con riferimento ad un **acquisto di beni consegnati / spediti nel mese di settembre 2017** e fatturati a settembre / primi giorni di ottobre 2017, il diritto a detrarre la relativa IVA a credito sorge nel 2017 e la detrazione potrà essere effettuata, **al più tardi, con il mod. IVA 2018 relativo al 2017** da presentare entro il 30.4.2018.

ANNOTAZIONE FATTURE D'ACQUISTO / BOLLETTE DOGANALI

Dispone che **il diritto a detrarre l'IVA è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti.**

Art. 25, comma 1, DPR n. 633/72	
PRIMA DEL DL n. 50/2017	DOPO IL DL n. 50/2017
<i>Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati ... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.</i>	<i>Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati ... e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.</i>

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Da quanto sopra deriva quindi che la tempistica connessa con l'annotazione della fattura nel registro IVA acquisti risulta così modificata.

ANNOTAZIONE NEL REGISTRO IVA ACQUISTI	
PRIMA DEL DL n. 50/2017	Prima della liquidazione periodica oppure prima della dichiarazione annuale IVA nella quale si intende detrarre l'IVA
DOPO IL DL n. 50/2017	Prima della liquidazione periodica nella quale si detrae l'IVA e in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

Così, ad esempio, per un **acquisto di beni consegnati / spediti a settembre 2017** (il cui diritto a detrarre l'IVA a credito è sorto nel 2017 e può essere fruito **al più tardi con il mod. IVA 2018**), ipotizzando che la relativa **fattura sia ricevuta nel mese di ottobre 2017**, l'annotazione nel registro IVA acquisti dovrà essere effettuato prima della liquidazione periodica nella quale si intende detrarre l'imposta e comunque **entro il 30.4.2018** (termine di presentazione del mod. IVA 2018), **con anno di riferimento 2017**.

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

Il Decreto Legge prevede espressamente che le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1 gennaio 2017 .

Da ciò consegue quindi che:

- per l'IVA relativa a fatture 2015 e 2016 non ancora detratta si potrà continuare ad applicare la **normativa previgente** (detraibilità entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'operazione);
- le nuove disposizioni **trovano applicazione** anche con riferimento alle **note di credito** di cui all'art. 26, comma

3

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

2, DPR n. 633/72, **emesse a decorrere dall'1.1.2017**. Le stesse, infatti, ancorché relative ad operazioni effettuate anteriormente a detta data, danno luogo all'emissione di una fattura successivamente all'1.1.2017.

La nota di variazione dovrà quindi essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

CRITICITA' APPLICATIVE

L'applicazione "combinata" delle nuove disposizioni sopra illustrate comporta l'insorgenza di rilevanti criticità con particolare riferimento alle operazioni di fine dell'anno con fattura emessa / ricevuta l'anno successivo.

Così, ad esempio, in caso di acquisto di beni effettuato a dicembre 2017 con fattura ricevuta nel 2018:

- il diritto alla detrazione sorge nel 2017 e il termine entro il quale è possibile esercitare tale diritto è fissato al 30.4.2018 (termine di presentazione del mod. IVA 2018 relativo al 2017);
- l'annotazione della fattura nel registro IVA acquisti deve essere effettuata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione del mod. IVA 2019 relativo al 2018, anno di ricezione della fattura).

Ma a tale ultima data il diritto a detrarre l'IVA non è più esercitabile (è decaduto il 30.4.2018) **e non può essere rispettata la nuova disposizione** ai sensi della quale **la** detrazione va esercitata nell'anno in cui si verifica l'esigibilità.

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi si trovano su <http://www.studiomonosi-commercialista.com/notizie-utili>

I migliori saluti.

Sede: Via Manin 8/10 - 31025 S. Lucia di Piave (TV) Tel. 0438.460396

E-Mail: dott.monosi@studiomonosi.it e info@studiomonosi.it Part. IVA 03400460261